FIVERS

Aggiornamento fiscale

Settembre 2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 3

- ✓ Grandi gruppi energetici e settore del gioco: versamenti anticipati sugli utili e deducibilità delle spese (L. 25 settembre 2026, n. 166) 3

PRASSI MINISTERIALE 3

RISOLUZIONI 3

- ✓ Successioni, donazioni e servizi ipotecari e catastali: nuovi codici per ravvedimento, riliquidazione e controllo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 16 settembre 2026) 3
- ✓ IVA in caso di omessa dichiarazione e codici per il pagamento delle comunicazioni (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 settembre 2026) 3

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO 3

- ✓ ZES unica: avvio del progetto e principio di incentivazione (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 169 del 3 settembre 2026) 4
- ✓ Obbligazioni digitali: applicazione dell'imposta sostitutiva e ruolo del responsabile del registro (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 170 del 10 settembre 2026) 4
- ✓ Fusione inversa dopo acquisizione finanziata con *equity*: riporto delle posizioni fiscali (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 172 del 15 settembre 2026) 4
- ✓ DURF: ritenute e crediti esteri nel requisito dei versamenti (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 174 del 16 settembre 2026) 4
- ✓ *Data center* e territorialità IVA dei servizi di *colocation* con *private cage* (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 175 del 17 settembre 2026) 5
- ✓ Conferimento di partecipazioni in società semplice: escluso il realizzo controllato (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 176 del 21 settembre 2026) 5

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE 5

- ✓ Conferimento di immobili senza nuove quote: IVA e trasferimento di un'universalità di beni (Tribunale UE, sent. 2 settembre 2026, T-413/25, FR) 5
- ✓ Cessione d'azienda e locazione esente dell'immobile: rettifica della detrazione (Tribunale UE, sent. 2 settembre 2026, T-397/25, A&P Deco NV) 5

- ✓ Superbonus: concorso tra reati tributari e truffa ai danni dello Stato (Cassazione penale, sent. n. 33224 del 10 settembre 2026) 5
- ✓ Scissione: riscossione dell'IVA verso la beneficiaria (Cassazione, sent. n. 25437 del 16 settembre 2026) 6
- ✓ Fondi esteri trasparenti: neutralizzazione della maggiore ritenuta sui dividendi (CGUE, sent. 17 settembre 2026, C-139/25, Ishares Europe ETF) 6
- ✓ Trasformazioni senza nuovi conferimenti e imposte sulla raccolta di capitali (CGUE, sent. 17 settembre 2026, C-197/25) 6
- ✓ Immobile futuro e ipoteca volontaria: diverso momento impositivo (Cassazione, ord. n. 25539 del 18 settembre 2026) 6
- ✓ Alternatività IVA-registro: decorrenza del termine per il rimborso (Cassazione, ord. n. 25549 del 18 settembre 2026) 7
- ✓ Cessione di partecipazioni: indeducibilità del fondo rischi sul prezzo (Cassazione, ord. n. 25836 del 26 settembre 2026) 7
- ✓ Responsabilità per debiti sociali: competenza dell'Ufficio (Cassazione, ord. n. 25873 del 28 settembre 2026)
- ✓ Liquidatori, amministratori e soci: estensione della responsabilità e limiti temporali (Cassazione, ord. n. 25879 del 28 settembre 2026) 7
- ✓ Debiti tributari sociali: atto autonomo e tutela dei destinatari (Cassazione, ord. n. 25880 del 28 settembre 2026) 8
- ✓ Dichiarazioni d'intento: prova della ricezione preventiva e recupero dell'IVA (Cassazione, ord. n. 25913 del 29 settembre 2026) 8
- ✓ Compensi ulteriori: prova della certezza e della competenza del costo (Cassazione, ord. n. 25992 del 30 settembre 2026) 8

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Grandi gruppi energetici e settore del gioco: versamenti anticipati sugli utili e deducibilità delle spese (L. 25 settembre 2026, n. 166)

La L. 25 settembre 2026, n. 166, in vigore dal 26 settembre 2026, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 luglio 2026, n. 133, introducendo disposizioni fiscali per i grandi gruppi energetici e il settore del gioco. L'art. 2-bis prevede, per le società controllanti residenti operanti nel comparto energetico e tenute al bilancio consolidato, con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro, un versamento anticipato pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute sugli utili deliberati nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Il pagamento è previsto entro il 30 novembre, senza compensazione; quanto versato genera un credito utilizzabile al momento della distribuzione. Per il primo periodo di applicazione rilevano soltanto le distribuzioni deliberate prima del 27 settembre 2026 con pagamento previsto dopo il 31 dicembre 2026. Restano ferme le ordinarie regole di tassazione dei percettori.
L'art. 2-*ter* interviene sull'art. 108 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**"), qualificando come spese di rappresentanza determinati investimenti dei concessionari del gioco. Esclude inoltre la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, delle sponsorizzazioni e dei contratti analoghi indicati dalla disposizione, sostenuti da soggetti riconducibili agli operatori del gioco legale. Le modifiche si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

PRASSI MINISTERIALE

RISOLUZIONI

Successioni, donazioni e servizi ipotecari e catastali: nuovi codici per ravvedimento, riliquidazione e controllo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 16 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, ha istituito codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a seguito di istanze di ravvedimento e riliquidazione relative alle dichiarazioni di successione, all'imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. Sono disciplinati anche i versamenti relativi alle attività di controllo e di conciliazione in materia di donazioni e servizi ipotecari e catastali.
La tabella dei codici è contenuta nel testo integrale della Risoluzione.

IVA in caso di omessa dichiarazione e codici per il pagamento delle comunicazioni (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, ha istituito il codice tributo "9005" per il versamento complessivo delle somme richieste con le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 54-bis.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA.

Per il versamento separato delle singole componenti sono previsti i codici "95AA", "95BB" e "95CC", riferiti rispettivamente a imposta, interessi e sanzioni.
I versamenti devono rispettare le indicazioni contenute nella comunicazione e non possono essere effettuati mediante compensazione né rateazione.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

ZES unica: avvio del progetto e principio di incentivazione (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 169 del 3 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 169 del 3 settembre 2026, ha esaminato il rispetto del principio di incentivazione per il credito d'imposta relativo agli investimenti nella Zona Economica Speciale unica ("**ZES unica**") ex art. 16 del D.L. 124/2023, prorogato dall'art. 1, comma 438, della L. 199/2025.
Per la misura fiscale di carattere automatico rileva l'avvio del progetto dopo l'entrata in vigore del regime agevolativo, non la sola posteriorità dell'investimento rispetto alla comunicazione. Nel caso prospettato l'investimento rispetta il principio di incentivazione, essendo stato avviato successivamente all'introduzione della misura. Restano ferme la verifica degli ulteriori requisiti e le procedure di comunicazione richieste dalla disciplina applicabile.

Obbligazioni digitali: applicazione dell'imposta sostitutiva e ruolo del responsabile del registro (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 170 del 10 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 170 del 10 settembre 2026, ha chiarito che gli interessi e gli altri proventi di obbligazioni e titoli similari emessi e circolanti in forma digitale, soggetti al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, seguono il meccanismo dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto.
In assenza del deposito presso gli intermediari abilitati, l'imposta è applicata dall'intermediario che eroga i proventi o, in caso di pagamento diretto, dall'emittente. In mancanza di un'espressa previsione normativa, il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra tra gli intermediari abilitati e non può, pertanto, operare come banca di primo livello. La Risposta esamina, inoltre, il trattamento applicabile ai percettori che esercitano attività d'impresa e ai soggetti non residenti aventi diritto all'esenzione.

Fusione inversa dopo acquisizione finanziata con *equity*: riporto delle posizioni fiscali (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 172 del 15 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 172 del 15 settembre 2026, ha riconosciuto, nel caso prospettato, la non applicabilità delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali previste dall'art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR nell'ambito della fusione inversa del veicolo nella società *target*, successiva a un'acquisizione finanziata con *equity*.
Il veicolo, fisiologicamente privo di autonoma operatività economica, falliva il c.d. *vitality test*. Ciononostante, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che fosse stato costituito in funzione dell'acquisizione, che avesse effettivamente impiegato le risorse dei soci per realizzarla e che presentasse posizioni fiscali riconducibili ai relativi costi. La verifica concreta ha pertanto escluso l'effetto elusivo che i limiti di vitalità e patrimonio netto intendono contrastare.

DURF: ritenute e crediti esteri nel requisito dei versamenti (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 174 del 16 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 settembre 2026, ha chiarito quali versamenti concorrono al raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi del triennio per la verifica del requisito dei "versamenti rilevanti" previsto dal documento unico di regolarità fiscale ("**DURF**") ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Per il calcolo rilevano anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi di disponibilità bancarie e depositi versate dai sostituti d'imposta e i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'art. 165 TUIR. Queste componenti esprimono un assolvimento del prelievo distinto dai soli pagamenti effettuati direttamente tramite conto fiscale. Il calcolo deve evitare duplicazioni e resta subordinato alla verifica degli altri requisiti del DURF.

***Data center* e territorialità IVA dei servizi di *colocation* con *private cage* (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 175 del 17 settembre 2026)**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 175 del 17 settembre 2026, ha esaminato i servizi di *colocation* resi a una società estera presso un *data center* italiano, comprensivi di un'area delimitata da una *private cage* destinata a ospitare i suoi apparati.
Nella configurazione contrattuale descritta, l'attribuzione di un'area identificata e riservata consente di ricondurre la prestazione ai servizi relativi a beni immobili. Trova pertanto applicazione il criterio territoriale dell'art. 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con rilevanza IVA in Italia. La qualificazione dipende dalle concrete caratteristiche dell'area assegnata e dei diritti riconosciuti al cliente, non dalla sola denominazione commerciale del servizio.

Conferimento di partecipazioni in società semplice: escluso il realizzo controllato (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 176 del 21 settembre 2026)

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 176 del 21 settembre 2026, ha escluso l'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall'art. 177, comma 2, del TUIR al conferimento di partecipazioni in una società semplice di nuova costituzione. Trova quindi applicazione il criterio del valore normale previsto dall'art. 9 del TUIR. Anche dopo le modifiche normative, il valore di realizzo resta ancorato all'incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria. La società semplice non è soggetta a un apparato contabile tipizzato che consenta la determinazione oggettiva di tale valore; il rendiconto ai soci non equivale al bilancio d'esercizio.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Conferimento di immobili senza nuove quote: IVA e trasferimento di un'universalità di beni (Tribunale UE, sent. 2 settembre 2026, T-413/25, FR)

Il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza del 2 settembre 2026, T-413/25, ha chiarito che l'art. 19 della direttiva n. 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che riserva la regola, prevista da tale articolo, secondo la quale al momento del trasferimento di una universalità totale o parziale di beni a un soggetto passivo non è avvenuta alcuna cessione di beni, ai soli conferimenti di taluni beni aziendali o di parti di azienda che servono a generare determinati tipi di redditi, a meno che una siffatta restrizione sia giustificata da uno dei motivi previsti all'art. 19, comma 2, di tale direttiva.

Cessione d'azienda e locazione esente dell'immobile: rettifica della detrazione (Tribunale UE, sent. 2 settembre 2026, T-397/25, A&P Deco NV)

Il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza del 2 settembre 2026, T-397/25, ha esaminato una cessione d'azienda accompagnata dalla locazione esente dell'immobile, rimasto di proprietà del cedente, al soggetto che prosegue l'attività imponibile.
Il fatto che il cessionario continui a utilizzare l'immobile per l'attività rilevata non esclude la rettifica della detrazione in capo al cedente. L'immobile è infatti impiegato da quest'ultimo per una locazione esente: deve quindi essere rettificata l'IVA detratta secondo gli artt. da 184 a 190 della direttiva IVA.

Superbonus: concorso tra reati tributari e truffa ai danni dello Stato (Cassazione penale, sent. n. 33224 del 10 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 33224 del 10 settembre 2026, ha esaminato, in sede cautelare, contestazioni relative a fatture e crediti d'imposta per interventi edilizi agevolati. La fattura rappresenta un passaggio necessario per l'attivazione del meccanismo del credito fiscale e della sua circolazione.

La Corte ribadisce che i reati tributari e la truffa ai danni dello Stato possono concorrere quando l'utilizzo della documentazione falsa procura un profitto ulteriore e diverso rispetto alla sola evasione, quale l'ottenimento di erogazioni pubbliche. Occorre quindi verificare la concreta struttura della condotta e il vantaggio perseguito, senza assimilare automaticamente il caso a una mera violazione dichiarativa. La pronuncia riguarda il controllo di legittimità di misure cautelari, non un definitivo accertamento di responsabilità.

Scissione: riscossione dell'IVA verso la beneficiaria (Cassazione, sent. n. 25437 del 16 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25437 del 16 settembre 2026, ha chiarito che, per la riscossione dell'IVA relativa a obbligazioni anteriori alla scissione, non è necessaria la notifica alla società beneficiaria di un autonomo atto prodromico rispetto alla cartella.
È sufficiente la sua posizione di successore e beneficiaria della scissa, anche qualora non abbia presentato la dichiarazione sottoposta a controllo automatizzato né sia il soggetto decaduto dalla rateazione. Assume rilievo l'anteriorità dei fatti generatori del debito all'operazione straordinaria e non la conoscenza del debito da parte della beneficiaria.

Fondi esteri trasparenti: neutralizzazione della maggiore ritenuta sui dividendi (CGUE, sent. 17 settembre 2026, C-139/25, Ishares Europe ETF)

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 17 settembre 2026, C-139/25, ha esaminato il prelievo, in capo a un OICR extraeuropeo, di un'imposta alla fonte sui dividendi superiore a quella prevista per le distribuzioni in capo ai fondi residenti. Tale prelievo rientra tra le restrizioni ai movimenti di capitali censurabili ai sensi dell'art. 63 del TFUE.
Tale restrizione può dirsi neutralizzata da una convenzione contro le doppie imposizioni, anche se il reddito estero non viene assoggettato all'imposta sulle società nello Stato del fondo ma ribaltato sui suoi quotisti. Questo principio soggiace alla presenza di una condizione di tipo soggettivo, ovvero che i quotisti siano titolati a beneficiare della Convenzione e alla possibilità di detrarre l'imposta pagata sui dividendi nello Stato della fonte in modo integrale.

Trasformazioni senza nuovi conferimenti e imposte sulla raccolta di capitali (CGUE, sent. 17 settembre 2026, C-197/25)

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 17 settembre 2026, causa C-197/25, ha chiarito i limiti della facoltà degli Stati membri di non considerare determinate entità come società di capitali ai fini della direttiva 2008/7/CE.
Tale facoltà non consente di assoggettare a imposta indiretta una trasformazione societaria che non comporti nuovi conferimenti di capitale, tra due entità a scopo di lucro non comprese nell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva.
La Corte distingue quindi il mero mutamento della forma giuridica dall'effettiva raccolta di nuovo capitale, ferma restando l'applicazione dei prelievi espressamente consentiti dalla direttiva.

Immobile futuro e ipoteca volontaria: diverso momento impositivo (Cassazione, ord. n. 25539 del 18 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25539 del 18 settembre 2026, ha distinto, ai fini dell'imposta ipotecaria, la compravendita di immobile futuro dalla costituzione di un'ipoteca volontaria. La prima produce effetti reali differiti fino al completamento della costruzione e sconta inizialmente le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, salva la successiva liquidazione proporzionale al completamento del fabbricato.
Diversamente, la costituzione di ipoteca volontaria produce effetti reali immediati con l'iscrizione nei registri immobiliari ed è soggetta a imposta ipotecaria proporzionale. I due negozi restano pertanto

autonomi sotto il profilo fiscale; il differimento dell'effetto traslativo della compravendita non incide sulla tassazione della distinta garanzia ipotecaria.

Alternatività IVA-registro: decorrenza del termine per il rimborso (Cassazione, ord. n. 25549 del 18 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25549 del 18 settembre 2026, ha chiarito che il termine triennale per chiedere il rimborso dell'imposta proporzionale di registro decorre dal pagamento originario, quando l'operazione era soggetta a IVA sin dall'inizio.
Nel caso esaminato, una somma originariamente qualificata dalle parti come risarcimento del danno era stata assoggettata a imposta di registro proporzionale; a seguito di verifica, l'Agenzia delle Entrate ne aveva invece riconosciuto la natura di corrispettivo soggetto a IVA. Secondo la Corte di Cassazione, tale successivo accertamento ha natura meramente riqualificatoria e non costitutiva, poiché l'imposta di registro era non dovuta *ab origine*. Pertanto, il diritto al rimborso era esercitabile sin dal momento del relativo versamento e la successiva definizione dell'accertamento IVA non determina un nuovo *dies a quo*. La successiva riqualificazione dell'operazione nell'ambito di un accertamento con adesione non ha efficacia costitutiva del diritto al rimborso e non sposta il termine dell'art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il principio di alternatività IVA-registro non consente di superare la decadenza dalla domanda di restituzione.

Cessione di partecipazioni: indeducibilità del fondo rischi sul prezzo (Cassazione, ord. n. 25836 del 26 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25836 del 26 settembre 2026, ha escluso la deducibilità del fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale a copertura del rischio di dover restituire all'acquirente parte del corrispettivo versato in adempimento del contratto avente ad oggetto la cessione della totalità delle quote della società partecipata.
L'iscrizione contabile di un fondo per un'obbligazione soltanto eventuale non rende il componente negativo fiscalmente deducibile. Occorre distinguere la rappresentazione prudenziale del rischio dalla maturazione di un costo dotato dei requisiti fiscali richiesti e dagli accantonamenti espressamente ammessi dalla normativa.

Responsabilità per debiti sociali: competenza dell'Ufficio (Cassazione, ord. n. 25873 del 28 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25873 del 28 settembre 2026, ha chiarito che la competenza territoriale per l'accertamento della responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per i debiti tributari della società resta attribuita all'Ufficio competente per i controlli nei confronti della società, individuato in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.
L'estensione della pretesa ai soggetti responsabili ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non determina uno spostamento della competenza in favore degli Uffici individuati sulla base dei rispettivi domicili fiscali personali. Secondo la Corte, l'Ufficio competente nei confronti della società può quindi accertare, mediante atto motivato, anche le eventuali responsabilità di amministratori, liquidatori e soci.

Liquidatori, amministratori e soci: estensione della responsabilità e limiti temporali (Cassazione, ord. n. 25879 del 28 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25879 del 28 settembre 2026, ha ricostruito la responsabilità prevista dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, distinguendo la posizione di liquidatori e amministratori da quella dei soci che hanno ricevuto beni sociali.

L'estensione alle imposte diverse da quelle sui redditi, introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, non opera retroattivamente. La responsabilità civilistica dei soci prevista dall'art. 2495 c.c. resta distinta e non può sostituire automaticamente un diverso titolo invocato nell'atto.

Debiti tributari sociali: atto autonomo e tutela dei destinatari (Cassazione, ord. n. 25880 del 28 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25880 del 28 settembre 2026, ha confermato che la responsabilità personale per debiti tributari sociali richiede la verifica dei presupposti propri del titolo fatto valere. La preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario della società non costituisce presupposto necessario per l'emissione dell'atto emesso ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il destinatario può contestare nel giudizio tributario anche l'esistenza del debito sociale. L'estensione della responsabilità alle imposte diverse da quelle sui redditi non è retroattiva: la Corte ha escluso l'applicazione del nuovo regime alla fattispecie IVA anteriore alla riforma. Restano distinti il titolo di responsabilità proprio dei liquidatori e degli amministratori e quello dei soci, la cui responsabilità è correlata alle attività sociali da questi ricevute.

Dichiarazioni d'intento: prova della ricezione preventiva e recupero dell'IVA (Cassazione, ord. n. 25913 del 29 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25913 del 29 settembre 2026, ha precisato, con riferimento alla disciplina applicabile al 2011, che la ricezione della dichiarazione d'intento prima dell'operazione costituisce un presupposto per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, e non un adempimento automaticamente degradabile a mera violazione formale.
Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA relativa a operazioni fatturate nel 2011 in regime di non imponibilità, contestando al fornitore la mancata prova della ricezione delle dichiarazioni d'intento anteriormente all'effettuazione delle operazioni.
L'effettività materiale delle operazioni non basta, da sola, a escludere il recupero dell'imposta. Il giudice deve verificare i presupposti soggettivi e oggettivi della non imponibilità, inclusa la preventiva consegna o spedizione delle dichiarazioni, alla luce della documentazione prodotta e delle specifiche contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Compensi ulteriori: prova della certezza e della competenza del costo (Cassazione, ord. n. 25992 del 30 settembre 2026)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25992 del 30 settembre 2026, ha richiamato i requisiti di competenza, certezza, obiettiva determinabilità e inerenza richiesti ai fini della deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa.
Con riferimento ai compensi ulteriori, occorre dimostrare che, entro la chiusura del singolo esercizio, l'obbligazione fosse già sorta e non dipendesse da una scelta soltanto eventuale del committente. Fatture e pagamenti successivi documentano la contabilizzazione o l'adempimento, ma non sono, di per sé, sufficienti a provare la maturazione del costo nell'anno precedente. A tal fine, assumono rilievo i parametri contrattuali, le prestazioni remunerate, le tariffe e le deliberazioni che ne determinano l'importo o i relativi criteri di calcolo.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it